



Circolare Bilancio e Revisione Settembre 2016

Collegio Sindacale

Obbligo di verifica dei sindaci subentranti sui Bilanci degli esercizi precedenti

Secondo alcuni pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità, gli amministratori subentranti (Cass. 31.3.2016 n. 12933) e i sindaci nominati successivamente dall'assemblea societaria (Cass. 8.2.2005 n. 2538) devono controllare i bilanci relativi agli esercizi precedenti, al fine di eliminare le eventuali "irregolarità" o "falsità" ivi contabilizzate, i cui effetti continuano a permanere nei bilanci degli esercizi successivi.

Principi Contabili

Aggiornamento dell'OIC 10 - Rendiconto finanziario

Il DLgs. 139/2015 ha previsto l'obbligo di redigere il Rendiconto finanziario per tutte le imprese di maggiori dimensioni. In particolare:

- è stato modificato l'art. 2423 co. 1 c.c., che stabilisce che il bilancio d'esercizio è costituito, oltre che dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, anche dal Rendiconto finanziario;
- è stato inserito il nuovo art. 2425-ter c.c., che disciplina il contenuto del Rendiconto finanziario.

La bozza del nuovo documento OIC 10 tiene conto di tali novità.

L'unica modifica di rilievo apportata riguarda l'indicazione, nell'ambito dello schema di Rendiconto finanziario, dell'ammontare e della composizione delle disponibilità liquide, in linea con quanto espressamente richiesto dalla norma.

Aggiornamento dell'OIC 21- Partecipazioni e azioni proprie

La bozza del nuovo documento OIC 21 ha modificato le modalità di contabilizzazione dei dividendi.

In questo contesto, è stata, infatti, eliminata la previsione che consentiva la rilevazione anticipata dei dividendi da società controllate già nell'esercizio di maturazione dei relativi utili, a condizione che il bilancio fosse stato approvato dall'organo amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo amministrativo della controllante.

La versione in bozza del citato documento prevede, infatti, l'obbligo per la controllante di iscrivere il credito per i dividendi nello stesso esercizio in cui avviene la delibera di distribuzione da parte della società controllata.

Nell'aggiornamento del documento OIC 21, è stato modificato anche il trattamento contabile dei dividendi.



In questo contesto, sono state eliminate:

- la previsione che consentiva la rilevazione anticipata dei dividendi da società controllate già nell'esercizio di maturazione dei relativi utili, a condizione che il bilancio fosse stato approvato dall'organo amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo amministrativo della controllante;
- la possibilità, per le società controllanti con pieno dominio sull'assemblea della controllata, di anticipare la rilevazione del dividendo sulla base della proposta di distribuzione deliberata dagli amministratori della controllata.

Sono state così eliminate le eccezioni alla regola generale che prevede la rilevazione dei dividendi nell'esercizio in cui l'assemblea dei soci della società partecipata delibera la distribuzione degli stessi e, dunque, nell'esercizio in cui sorge il diritto alla riscossione da parte della partecipante.

Revisione Legale

Modalità di svolgimento della revisione legale - Durata dell'incarico di revisione legale

Il DLgs. 135/2016, entrato in vigore il 5.8.2016, ha introdotto nuove disposizioni in materia di modalità di svolgimento della revisione legale. In particolare, dopo l'art. 10 del DLgs. 39/2010 sono stati inseriti gli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, che disciplinano la preparazione della revisione legale, la valutazione dei rischi per l'indipendenza, l'organizzazione interna e del lavoro.

Inoltre, con riferimento agli enti di interesse pubblico viene modificato l'art. 17 del DLgs. 39/2010 in tema di indipendenza e di durata dell'incarico di revisione legale. Sotto questo profilo, viene stabilito che:

- l'incarico di revisione legale ha una durata di 9 esercizi in caso di società di revisione e 7 in caso di revisore legale, ma non può essere rinnovato o nuovamente conferito qualora non siano trascorsi almeno 4 esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico;
- l'incarico di responsabile chiave di una società di revisione (identificato con il responsabile dell'incarico in caso di bilancio d'esercizio) non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente i 7 esercizi sociali; egli non potrà riassumere tale incarico, nemmeno per conto di una diversa società di revisione, qualora non siano trascorsi almeno 3 anni dalla cessazione del precedente.